

16 MARZO 2017

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE SANBÀPOLIS:** ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PAT-COMUNE DI TRENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLO SPORT: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELLA "CASA DELLO SPORT" A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 22/02/2011) MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.

**CUP: H66J16000280003**  
**C.I.G: 6975093CD2**

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituitiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: "*Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo (...)*".

Con deliberazione n. 2363 del 22 dicembre 2014 (successivamente modificata con deliberazione n. 570 di data 7 aprile 2015), Provincia e Comune di Trento hanno individuato una parte di "Sanbàpolis" quale immobile adatto a ospitare la "Casa dello Sport" e hanno approvato lo schema di Accordo di programma per la realizzazione della "Casa dello sport" e di altri interventi su compendi sportivi nello stesso Comune, prevedendo la controfirma della convenzione da parte di Opera Universitaria in relazione al trasferimento di quota parte di risorse da parte del Comune di Trento all'Opera per la messa a disposizione degli spazi.

Con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2015 (modificata con provvedimento 17 di data 29 aprile 2015) il Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria ha preso atto di tale schema di Accordo di programma ed ha autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

L'art. 3 dell'Accordo succitato (rubricato "Casa dello Sport") prevede quanto segue:

1. *Le Parti individuano la sede della Casa dello Sport (...) in parte del compendio universitario c.d. "Sanbàpolis" posto in via della Malpensada in Trento, di proprietà dell'Opera Universitaria di Trento (...)*
2. *Sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 ter, comma 1 ter, della legge provinciale n. 21/1990, l'Opera Universitaria realizzerà l'intervento, comprensivo di tutti gli adempimenti progettuali, autorizzativi, etc necessari ad eseguire e realizzare gli adeguamenti e ad acquistare le attrezzature ed arredi necessari in relazione ai locali evidenziati nelle planimetrie allegato A parte integrante della presente. A tal fine il Comune di Trento trasferirà all'Opera universitaria le risorse concesse dalla Provincia sulla base della legge sopracitata, nel limite di*

euro 1.000.000,00 sulla base della presentazione della documentazione utile ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte di Cassa del Trentino s.p.a. a favore del Comune, nonché della documentazione per la rendicontazione che disciplina i rapporti tra la Provincia ed il Comune, così come stabilito ai successivi articoli 7 e 8 del presente Accordo.

3. L'Opera universitaria è il soggetto direttamente responsabile dell'esecuzione dei lavori e della rispondenza degli stessi al progetto secondo quanto indicato al precedente comma 2, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. Entro la data del 31 dicembre 2015 l'Opera Universitaria si impegna a dare l'avvio alle procedure di affidamento delle opere e di acquisto delle attrezzature e degli arredi, dandone comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di sport.
5. Gli spazi di cui all'allegato A) così come arredati e finiti, saranno concessi in locazione dall'Opera Universitaria, con apposito contratto, alla CONI Servizi s.p.a. con oneri a carico di quest'ultima. Le attrezzature e gli arredi, come realizzati, restano di proprietà di Opera Universitaria
6. La Provincia e il Comune si impegnano a formulare apposite direttive e/o indirizzi all'Opera Universitaria per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo.
7. La rendicontazione delle opere e degli interventi dovrà essere effettuata alla Provincia entro il 31 dicembre 2017.

Nell'ambito di questo accordo, l'Opera sta completando l'adattamento dei locali all'interno del plesso Sanbapolis che originariamente erano destinati a "ristorante e lounge bar", compresa la variazione catastale della destinazione urbanistica.

Detto accordo prevede tra l'altro, la fornitura e posa di tutti gli arredi necessari per l'esercizio dell'attività amministrativa e gestionale in questi spazi che saranno poi concessi in locazione alla CONI Servizi s.p.a..

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'Accordo di programma sopra illustrato, a seguito di analisi della vetrina delle convenzioni CONSIP per le pubbliche amministrazioni, è stato individuata quella per la fornitura di arredi per ufficio 6, stipulata anche per la regione Trentino Alto Adige.

All'interno di detta convenzione è stata attivata l'apposita procedura di "richiesta sopralluogo preliminare di fornitura" prot. Opera 695/2017 in base alla quale è pervenuta sempre tramite del sistema MEPA di Consip, l'offerta con il dettaglio degli articoli necessari a realizzare l'arredamento completo degli spazi in parola.

L'importo complessivo della fornitura di detti arredi, come individuato all'interno del sistema MEPA di Consip, quotati dall'impresa Quadrifoglio Sistemi d'arredo spa con sede in via Cornarè, 12 - 31040 Mansue' (TV) con cod. fisc. e part. IVA 02301560260, ammonta ad € 212.467,00.= oltre ad IVA.

Il tempo per ultimare la fornitura di detti arredi è di 30 giorni dalla data di accettazione dell'ordine da parte del fornitore che saranno comunque condizionati al completamento dei lavori attualmente in corso che comprendono anche la realizzazione delle pareti divisorie e di tutti gli impianti tecnologici.

Poichè il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) all'art. 34 prevede che *“Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...), si evidenzia che la convenzione in parola rispetta i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22/02/2011 (intitolato “Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi”) e viene definita “appalto verde” all'interno del sistema CONSIP.*

L'amministrazione non ha ritenuto opportuno suddividere l'appalto in lotti poiché ritiene che, in tal modo, si rischierebbe di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, in quanto la fornitura in oggetto è unitaria e complessivamente destinata all'arredo di un unico immobile e pertanto non idonea ad essere frazionata né con riferimento ai beni oggetto della fornitura né con riferimento alla loro destinazione.

Con la presente determinazione, ai sensi dell'art. 26, c. 3 della l. 488/1999 (*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi (...)*) si propone di autorizzare l'adesione a detta convenzione per l'arredo degli spazi in parola un costo complessivo di € 259.209,74.= IVA.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRETTORE**

- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 14 dicembre 2016, n. 20 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2016, n. 2499;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto dell'attivazione della procedura di “ richiesta sopralluogo preliminare di fornitura” prot. Opera 695/2017, attivato quale procedura destinata a verificare la possibilità di aderire alla convenzione Consip;
2. di autorizzare l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di arredi, destinati alla parte di immobile Sanbapolis di via della Malpensada a Trento da concedere a CONI Servizi spa a mezzo di contratto di locazione;
3. di autorizzare l'emissione dell'ordine secondo la procedura prevista dal sistema MEPA Consip per l'adesione alla convenzione per la fornitura di tutti gli arredi destinati alla parte del fabbricato Sanbapolis in oggetto, affidandola all'impresa Quadrifoglio Sistemi d'arredo spa con sede in via Cornarè, 12 - 31040 Mansue' (TV) con cod. fisc. e part. IVA 02301560260, come da bozza ordine allegato alla pres. All. 1);
4. di quantificare l'importo di detta fornitura pari ad € 259.209,74.= IVA compresa;
5. di imputare il costo di cui al punto 4 per € 259.209,74.= sulla macrovoce, P2016010 – centro di costo 16, affidatario Direzione, programma di investimento esercizio 2017;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

**IL DIRETTORE**  
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO  
Esercizio 2017  
Macrovoce P 2016010  
Conto 001002030  
Centro di costo 16 per € 259.209,74.= - PRG 325

LA RAGIONERIA

---

(GV)